

(N. 1440)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(**LOMBARDO IVAN MATTEO**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**PELLA**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1950

Iscrizione sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero della spesa di lire 360 milioni (Esercizio 1950-51) per l'attuazione del programma per lo sviluppo delle esportazioni verso l'area del dollaro e partecipazione italiana alla Fiera di Chicago.

ONOREVOLI SENATORI. — La sensibile contrazione delle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti d'America, verificatasi nel 1949, l'importanza che ha assunto il mercato americano per i nostri approvvigionamenti dovuta principalmente, in applicazione del Piano Marshall, agli aiuti americani, la graduale diminuzione di detti aiuti (ERP) nonchè la prevista cessazione degli stessi per il 1952 hanno fatto sorgere la necessità per il nostro Paese, nell'intento di raggiungere l'equilibrio della bilancia commerciale e dei pagamenti, di predisporre un programma per lo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro.

Analoghi programmi, con lo scopo d'intensificare il volume delle vendite sul mercato dell'area del dollaro, sono predisposti anche dagli altri Paesi dell'Europa occidentale e di altre zone (es. Giappone).

Iniziative idonee a detta finalità costituiscono già provvedimenti concreti adottati da parte di altri Stati con relativi oneri finanziari.

La Gran Bretagna, ad es., ha già stanziato l'importo di 700.000 dollari (pari a circa 438 milioni di lire) per le mostre britanniche in U.S.A. raddoppiando, altresì, il proprio contributo al Dollar Export Board al fine di intensificare la sua attività negli Stati Uniti; la Mostra inglese dell'automobile al Gran Central Palace di New York ha permesso di realizzare un volume di vendite di circa cinque milioni di dollari.

D'altra parte, di fronte alle iniziative ed ai programmi dei Paesi esportatori verso l'area del dollaro, il Governo degli Stati Uniti si dimostra propenso a continuare, con maggior vigore, sulla via delle concessioni doganali ed anche a rivedere la propria legislazione doganale per realizzare nel sistema di cooperazione

economica internazionale un migliore equilibrio commerciale. Le dichiarazioni di Acheson e di Hoffmann sulla necessità di facilitare un maggior flusso di merci estere nell'area del dollaro sono i migliori presupposti per l'attuazione del detto programma di sviluppo.

A fronte della graduale riduzione dei dazi e degli altri ostacoli alle importazioni negli Stati Uniti è, però, necessario che da parte italiana venga adottata una organizzazione delle vendite più aderente ai sistemi in atto nell'area del dollaro, che vengano studiati i gusti e le esigenze dei consumatori allo scopo di adeguare ad essi i prodotti di esportazione, che sia curato il lancio e la propaganda dei prodotti suscettibili di collocamento o di maggiore diffusione.

A questo fine, il Ministero del commercio con l'estero ha predisposto un completo programma di assistenza alle ditte esportatrici verso l'area del dollaro ed ha costituito un apposito ufficio con compiti di coordinamento e propulsione; la attività del Ministero per il Commercio con l'estero sarà, in questo campo, affiancata da quella dell'Istituto Nazionale per il commercio con l'estero.

Il programma organizzativo per lo sviluppo delle esportazioni verso l'area del dollaro è basato sullo schema seguente:

studi ed indagini sull'andamento delle esportazioni nel complesso e per singoli prodotti nonchè sulle caratteristiche del mercato e sul collocamento dei prodotti italiani nell'area del dollaro ;

rafforzamento dei servizi commerciali presso le rappresentanze diplomatiche e consolari dell'area del dollaro e creazione di centri di informazioni commerciali;

organizzazione di fiere e mostre nell'area del dollaro;

preparazione di materiale di propaganda e di pubblicazioni per i diversi settori delle esportazioni italiane;

assistenza alle ditte esportatrici mediante diramazione di informazioni commerciali e notizie sul mercato americano;

adozione di misure sul controllo qualitativo delle merci esportate verso l'area del dollaro.

Al relativo onere finanziario, previsto in lire 360 milioni, per l'attuazione del citato programma, sarà provveduto con lo stanziamento di pari somma di cui all'unito disegno di legge.

La improrogabilità di talune spese e, soprattutto, di quella relativa alla partecipazione italiana alla Fiera di Chicago, ha reso necessario di ricorrere, in attesa dell'approvazione dell'allegato disegno di legge ad anticipazioni sul « Fondo *Interim-Aid* », giusta quanto stabilito dall'articolo 2 dello stesso.

Detti anticipi saranno rimborsati con la iscrizione in bilancio della spesa in parola che sarà imputata, per intero, al bilancio del Ministero del commercio con l'estero (parte straordinaria) per l'esercizio finanziario 1950-51.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono autorizzate sullo stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio con l'estero, per l'esercizio 1950-51, le seguenti spese o contributi alle spese:

per esigenze connesse al programma di sviluppo delle esportazioni verso l'area del dollaro, lire 251.000.000;

per partecipazione italiana alla Fiera di Chicago 1950, lire 109.000.000.

## Art. 2.

Sugli stanziamenti iscritti ai sensi del precedente articolo 1 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate per le finalità di cui alla presente legge e fino alla concorrenza dell'importo globale di lire 360 milioni, dal Fondo lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, che approva l'accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.

Le modalità per i suddetti rimborsi, nonché per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.

## Art. 3.

I proventi realizzati per l'utilizzo dei padiglioni della Fiera di Chicago da parte delle ditte esportatrici saranno dal Ministero per il commercio con l'estero versati in entrata del bilancio dello Stato.

## Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 360.000.000 di cui alla presente legge, verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al 1° provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1950-51.

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.